



Allegato E) al n.55061 Rep. e n.40938 Racc.

Statuto

della "FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITÀ DI ISOLA  
DELLA SCALA ONLUS"

**PREMESSA STORICA**

*"Ogni Piccola Fraternità, pur condividendo lo stesso spirito, conserva una propria identità, un proprio direttivo, un proprio programma di intervento e una risposta specifica ai bisogni del territorio. Tuttavia, la comunione tra tutte le P.F. è segno concreto di una Chiesa che non solo **fa carità**, ma prima di tutto **vive la carità nella comunione**".*

La piccola fraternità è nata nel segno della parrocchialità. Ciò significa che essa vive come espressione della pastorale della parrocchia, come segno della sua carità, come efficace testimonianza della Parola che essa annuncia, come attenzione dell'accoglienza delle povertà che in essa vivono. Inoltre si fa punto di riferimento di un volontariato cristiano che nella parrocchia nasce e si alimenta e che nella piccola fraternità trova lo spazio in cui farsi dono ai fratelli.

La P.F. nasce infatti come segno e come frutto d'una comunità che, illuminata dalla Parola, richiamata alle sorgenti della carità divina, alimentata alla mensa del Corpo e Sangue del Signore, scopre, via via, l'esigenza di annunciare e di testimoniare, non tanto come singolo gesto personale, ma come espressione dell'intera comunità, con le opere di carità, il vangelo della carità.

Una carità e un servizio, non assistenziali o pietistici, ma promozionali. Il nostro sforzo è quello di rendere la persona autosufficiente, libera, capace di imporsi e di proporsi nella società offrendo la sua collaborazione, ben convinti che ognuno si realizza nella misura in cui comunica con gli altri e realmente mette a servizio le sue risorse naturali e soprannaturali.

La P.F. si propone di offrire una formazione permanente ai volontari e agli operatori sia sul piano professionale e tecnico, che sul piano umano ed etico.

Essa trova nel coordinamento diocesano non solo il suo ambito di appartenenza ad una Chiesa di cui è espressione, ma anche un valido sussidio determinato da scambi di esperienze con le altre P.F. da incontri e confronti reciproci di verifica della identità e attività di ciascuna, da occasioni offerte per momenti di studio e di formazione dei volontari che operano nelle P.F., da programmi concordati per pellegrinaggi, convegni, ritiri spirituali, feste ed altro.

Come nasce e vive una piccola fraternità (dagli scritti di don Giorgio).

La Piccola Fraternità a Isola della Scala nasce nel 1979 per opera di mons. Giorgio Scarsini: *"Alla Comunità il Parroco dà il seguente annuncio: "Un appartamento a piano terra della canonica è stato in questi giorni rimesso in ordine per essere nuovamente abitato [...] È giunto il momento di sentirci tutti più responsabili, tutti più interessati come cristiani a non lasciare nessun fratello nel bisogno, privo dell'amore della comunità. [...] Le parole, anche quelle che si dicono dal pulpito, diventano logore ed inefficaci se non sono accompagnate da gesti concreti e coerenti. Oggi siamo tutti chiamati ad offrire al mondo segni più visibili e più credibili della nostra fede cristiana. Sappiamo che dare ospitalità nella nostra casa ad un fratello è come accogliere il Signore. Non ci mancherà certo la sua assistenza, il suo aiuto."*

Da allora la Piccola Fraternità di Isola della Scala ha operato al servizio di persone e famiglie con fragilità, *segno di accoglienza ai più deboli*, attraverso tanti volontari con lo stile di prossimità fraterna, prendendosi cura delle situazioni di bisogno vicine, testimoniando la sacralità della vita umana, mettendosi alla scuola dei propri ragazzi. *Una casa quindi, non un istituto; una*

*famiglia non un collegio; una convivenza fraterna, non un ospizio; e tutto nella semplicità di una vita di comunione, in cui imparare a crescere nella mente e nel cuore, nella fede e nella condivisione, nella preghiera e nella gioia.*

*Tanti giovani e adulti di Isola della Scala, hanno fatto l'esperienza di un'accoglienza dove chi è solo e infermo trovasse non soltanto un tetto, una mensa e una amicizia, ma anche e soprattutto una casa, dove chi è più forte aiutasse chi è più debole e chi è più grande imparasse a farsi piccolo per il Regno. Una realtà da realizzare prima nel cuore di chi serve, per scoprire, nella fede racchiusa in un gesto d'amore, l'infinità di Dio.*

*Alla generosità della nostra risposta si accompagnano inevitabilmente l'esigenza di un allargamento della struttura una più ampia partecipazione del volontariato ma anche la necessità di assumere personale dipendente, assicurare un rapporto di convenzione con le ULSS, un'amministrazione più oculata e una gestione più trasparente.* Nel 2004 la Piccola Fraternità trasferisce la propria sede presso la Casa del Cedro e nel 2006 ottiene il riconoscimento dell'idoneità professionale e dell'autorizzazione al funzionamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità.

Nel 2014 la P.F. diventa socia dell'Associazione Diocesana Opere Assistenziali e, insieme alle altre Piccole Fraternità, riscopre la chiamata a camminare insieme, di fare rete, di sentirsi Chiesa: grazie a questa condivisione, e alla presenza preziosa di persone competenti e generose, siamo capaci di affrontare momenti difficili come la pandemia del 2020 e a prepararci a gestire i cambiamenti che ci attendono, rimanendo fedeli al nostro carisma e alla nostra mission.

*Piccolo è ciò che facciamo: una vita di piccoli gesti, di piccole attenzioni, di piccoli servizi, anche se in queste piccole cose sappiamo esservi racchiuso il nostro dono di carità, e che in questo frammento della nostra storia ci avvolge l'immensità di Dio.*

## **ART. 1**

### **GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

1.1 È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Piccola Fraternità di Isola della Scala", in continuità con l'esperienza dell'Associazione Piccola Fraternità di Isola della Scala ONLUS. La Fondazione opera secondo i principi del Vangelo, della Dottrina Sociale della Chiesa e, legislativamente, applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di diritto privato, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Piccola Fraternità di Isola della Scala ETS".

1.3. Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione e/o convenzionarsi con enti, pubblici o privati, impegnati al servizio dell'umanità ed in particolare manterrà la relazione ed il confronto continuo con le altre Piccole Fraternità presenti ed operanti nel territorio della Diocesi di Verona sia direttamente che attraverso il coordinamento delle piccole fraternità, parte integrante dell'area disabilità e psichiatria dell'Associazione Diocesana delle Opere Assistenziali (ADOA) di Verona.

## **ART. 2**

### **SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede in Isola della Scala (VR).

2.2. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica

statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2.3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali anche fuori dal Comune.

### **ART. 3**

#### **ISPIRAZIONE, SCOPI E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale, si occupa in particolare dell'assistenza della persona con disabilità e vulnerabile in genere e della promozione di una cultura della cura della persona, anche attraverso la testimonianza nella società. La Fondazione trae ispirazione e forza dal messaggio evangelico della carità e dal mistero eucaristico e vuole dare continuità all'esperienza di comunità e di servizio delle Piccole Fraternità attive nella Diocesi di Verona per impulso del fondatore don Giorgio Scarsini. La Fondazione opera nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà svolgere le attività di cui al presente statuto sia direttamente che indirettamente, in collaborazione con altri Enti e soggetti, anche partecipandovi, siano essi pubblici, privati o organizzazioni di volontariato, della cooperazione o dell'imprenditoria sociale, in particolare promuovendo la partecipazione dei propri amministratori, lavoratori e volontari alle iniziative formative, in particolare sul carisma specifico, proposte dal coordinamento delle piccole fraternità che è parte integrante dell'area disabilità e psichiatria di ADOA (l'Associazione Diocesana delle Opere Assistenziali).

3.2 La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale tra quelle riportate all'art. 5 del Codice del terzo Settore (D. Lgs 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La fondazione opererà affinché si realizzino, anche attraverso azioni di rete e collaborazioni con Enti ed Istituzioni locali, esempi e testimonianze di presa in carico esemplare e sostenibile di cura delle persone vulnerabili che non fossero nelle condizioni di provvedervi con gli strumenti ordinari, in particolare se coabitanti e volontarie fondatrici dell'esperienza delle Piccole Fraternità nate a Verona sotto la guida del compianto don Giorgio Scarsini.

3.3 Essa ha lo scopo, in particolare, di predisporre e fornire un servizio sociale, assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo per la promozione umana di persone bisognose, in stato di marginalità, di necessità, con disabilità psico-fisica o inabili ad un lavoro proficuo.

#### **ART. 4**

##### **ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive integrazioni o modificazioni.

4.2. La Fondazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie ed editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

#### **ART.5**

##### **PATRIMONIO**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore pari ad euro 1.078.000,00 (unmilionesettantottomila virgola zero zero), di cui 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) indisponibili e comunque non inferiore a quanto previsto dal Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai consiglieri, dai sovventori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da sostenitori, sovventori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

#### **ART. 6**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, salvo altra previsione di legge.

6.2 Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per garantire stabilità al valore patrimoniale dell'Ente ed il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione, né direttamente né indirettamente.

#### **ART.7**

##### **ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti, se nominato.

#### **ART.8**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- il parroco *pro tempore*/rettore della Parrocchia/Chiesa di Isola della Scala (VR) o persona dallo stesso delegata;
- n. 3 (tre) persone nominate dal Vescovo della Diocesi di Verona tra i volontari operanti per la Piccola Fraternità di Isola della Scala (VR) da almeno tre anni in modo continuativo;
- una persona nominata dal Vescovo della Diocesi di Verona su indicazioni del coordinamento delle piccole fraternità interno all'area disabilità e psichiatria di ADOA (Associazione Diocesana delle Opere Assistenziali di Verona), scelto tra gli amministratori, i volontari o i lavoratori delle piccole fraternità.

Le cariche di consigliere di amministrazione sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento della carica o poste in essere in favore della Fondazione e autorizzate dal legale rappresentante o da apposito regolamento

approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8.2. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, se consecutivamente per un massimo di tre mandati.

8.3. Se vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, gli stessi vengono sostituiti da chi li ha nominati con le medesime modalità previste dallo statuto e durano in carica fino al termine del Consiglio di Amministrazione in corso.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario generale tra persone di comprovata competenza e capacità negli ambiti di attività della Fondazione determinandone mansioni, compiti e compenso.

8.5 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi per rendere efficace l'azione della Fondazione;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento di funzionamento generale della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove necessario.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due terzi dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo sia considerato idoneo all'informazione di tutti i componenti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere per modifiche statutarie o scioglimento della Fondazione per le quali sarà necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

8.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo, dal segretario di seduta che ne cura la redazione e la trascrizione nell'apposito registro.

8.12 Il Consiglio di Amministrazione costituisce con delibera il Comitato "Amici della piccola fraternità di Isola della Scala" determinandone il funzionamento democratico con apposito regolamento. Esso dovrà avere, tra i compiti prioritari, l'organizzazione di iniziative a sostegno:

- a) delle attività associative e formative della Piccola Fraternità;
  - b) della sensibilizzazione della Comunità verso la Piccola Fraternità come occasione di impegno gratuito e prezioso di testimonianza cristiana e comunione all'interno della Comunità;
  - c) della partecipazione ai servizi della Piccola Fraternità;
- tutto ciò prestando particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e degli altri comitati attivi nelle Piccole Fraternità operanti sul territorio diocesano.

## **ART.9**

### **PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

9.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente ed il vicepresidente a maggioranza, tra i suoi componenti.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.4 Il Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **ART.10**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO**

10.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili e Legali.

10.2 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

10.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### **ART.11**

##### **ASSISTENTE O CONSULENTE ECCLESIASTICO**

11.1 Il Vescovo di Verona può nominare un assistente ecclesiastico o un consulente ecclesiastico, preferibilmente scelto tra persone che conoscono l'esperienza specifica delle Piccole Fraternità fondate da Don Giorgio Scarsini. Il Consulente ecclesiastico promuove e cura le celebrazioni, i momenti di preghiera e le iniziative di formazione religiosa, oltre all'assistenza spirituale nell'ambito delle attività della Fondazione.

#### **Art. 12**

##### **PROROGATIO E DIMISSIONI**

12.1. Alla scadenza del mandato i componenti degli organi statutari rimangono nel loro ruolo fino alla data dell'entrata in carica dei successori, conservando il potere di compiere gli atti ordinari che riguardano il loro ufficio.

12.2. Le eventuali dimissioni devono essere presentate formalmente al Presidente della Fondazione.

#### **Art. 13**

##### **INELEGGIBILITÀ E SOSPENSIONE DALLA CARICA**

13.1. Non sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione e negli Organi di Controllo e/o di revisione legale della Fondazione gli individui che:

a) ricoprano funzioni di governo nazionale, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, dei consigli regionali o provinciali o comunali e delle relative giunte dove ha sede la Piccola Fraternità;

b) abbiano causato danni all'Ente o li abbiano causati loro conviventi, parenti, affini o conviventi di parenti e affini fino al terzo grado, compreso il caso di lite vertente, anche stragiudiziale.

c) nei tre anni precedenti alla nomina o elezione alla carica, siano stati dipendenti in ruoli apicali o dirigenti dell'ULSS, dell'ATS o dell'Amministrazione comunale del territorio in cui ha sede la Piccola Fraternità.

d) siano o possano essere in conflitto di interesse permanente personale o lavorativo. Nel caso di conflitto di interesse personale e lavorativo occasionale il consigliere interessato non può partecipare alla decisione oggetto del consiglio e deve informare gli altri consiglieri delle ragioni che fondano il conflitto di interesse.

13.2. I componenti degli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva o patteggiamento, con applicazione delle misure di cui all'articolo 2382 del Codice civile;
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- c) vengano eletti in funzioni di governo, nel parlamento nazionale ed europeo, nei consigli regionali o provinciali o comunali;
- d) abbiano causato danni all'Ente o li abbiano causati loro conviventi, parenti, affini o conviventi di parenti e affini fino al terzo grado, compreso il caso di lite vertente anche stragiudiziale.

13.3. I componenti degli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di eventuali situazioni come individuate nel comma precedente.

#### **Art. 14**

##### **DECADENZA DALLA CARICA**

14.1. I componenti degli organi della Fondazione decadono con deliberazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto.

14.2. I componenti degli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART.15**

##### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

15.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, simili e comunque appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni e del Vescovo della Diocesi di Verona, preferibilmente ad altre Piccole Fraternità o, in ultima istanza, ad Enti aderenti ad ADOA.

#### **ART.16**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

16.1 Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente nominati secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti.

16.2 In segno di continuità con la “ Associazione Piccola Fraternità di Isola della Scala – ONLUS” i componenti gli organi della Associazione Piccola Fraternità di Isola della Scala ONLUS restano validamente in carica ed assegnati anche per la nuova “Fondazione Piccola Fraternità di Isola della Scala – ETS.” per il periodo rimanente fino allo scadere del loro mandato in corso e precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'anno 2025.

16.3 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

16.4 Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

16.5 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione della Fondazione dell'acronimo "ETS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della fondazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART. 17**

##### **CLAUSOLA DI RINVIO**

17.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Matteo Burato

F.to Fabio Grassi

F.to Laura Zaffani

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)